# Assicurazione di responsabilità civile per attività diverse

## DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: REVO **Insurance S.p.A.**

Prodotto: **REVO Specialty LiabilityXActivities**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

**Che tipo di assicurazione è?**

"REVO Specialty LiabilityXActivities" è un'assicurazione che tutela dai rischi connessi all'attività svolta che quotidianamente minacciano la stabilità economica di un'azienda: Responsabilità Civile verso terzi, Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, Responsabilità Civile da difetto di prodotti.

### Che cosa è assicurato?

L'assicurazione si compone delle seguenti **garanzie principali** e **sempre operanti**.

✓ **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) sempre operante**: puoi tutelarti per danni involontariamente causati a terzi (morte/lesioni personali; distruzione, deterioramento e danneggiamento di cose) avvenuti durante lo svolgimento della tua attività.

La garanzia vale anche per:

- i rischi derivanti dallo svolgimento di attività complementari e accessorie a quelle indicate in polizza;
- la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloro di persone della quale debba rispondere;
- danni a mezzi sotto carico e scarico;
- committenza veicoli a motore;
- responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro;
- la responsabilità civile degli addetti al servizio di tutela della salute e sicurezza;
- danni a cose di proprietà dei prestatori di lavoro;
- parcheggio di competenza dell'assicurato;
- lavori presso terzi - danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori e danni da incendio;
- committenza lavori straordinaria manutenzione.

✓ **Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) sempre operante:** puoi tutelarti per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro in occasione di lavoro o di servizio.

✓ **Responsabilità Civile prodotti (R.C.P.) sempre operante**: puoi tutelarti per danni causati a terzi (morte/lesioni personali; distruzione, deterioramento e danneggiamento a cose diverse dai prodotti assicurati) da difetto dei prodotti in seguito alla loro messa in circolazione.

La garanzia vale anche per i danni da interruzioni o sospensioni di attività. È compresa la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

**Personalizzazioni del rischio**:

**Estensioni di garanzia**: possono essere sottoscritte anche una o più garanzie aggiuntive elencate nel DIP aggiuntivo che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio.

**L'assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.**

### Che cosa non è assicurato?

× Non è oggetto di copertura la Responsabilità Civile per fatti inerenti attività diverse da quelle indicate in polizza.

× **Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.):**

**Soggetti non considerati terzi**

Non sono coperti i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, compresi: il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia"; il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore; i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio; qualsiasi persona che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all'attività assicurata.

**Rischi esclusi dall'assicurazione**

La garanzia Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). non comprende i danni:

• alle cose che hai in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; • alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori; • derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali; • causati o subiti da cose, opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; • causati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi o la loro messa in circolazione; • da furto; • alle opere in costruzione, alle cose sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi, natanti, aeromobili o veicoli spaziali, e i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso; • alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; • a cose altrui derivanti da incendio di cose tue o da te detenute; • da proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata; • a cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e analoghe attività; • derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali; • da circolazione di veicoli a motore, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate; • da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; • a condutture e impianti sotterranei e subacquei in genere; • cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati; • conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; • derivanti da responsabilità volontariamente assunte da te e non direttamente derivate dalla legge; • derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) o conduzione di piattaforme e impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms); • da detenzione o impiego di esplosivi; • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; • derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; • conseguenti, direttamente o

indirettamente: da silice, amianto e relative fibre o polveri; dall'esposizione al "fumo passivo"; dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF); da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile).

× **Responsabilità Civile prodotti (R.C.P.):** non sono coperti i danni derivanti da prodotti differenti da quelli indicati in polizza.

**Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP Aggiuntivo.**

**Ci sono limiti di copertura?**

! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di risarcimento come indicato in polizza.

**Dove vale la copertura?**

✓ La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi opera per i sinistri che si verificano nei territori dell'Unione Europea.

✓ La garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro opera per i sinistri che si verificano nel mondo intero.

✓ La garanzia Responsabilità Civile Prodotti opera per i prodotti messi in circolazione nei territori di qualsiasi Paese, esclusi USA e Canada, e per danni ovunque avvenuti.

**Che obblighi ho?**

Hai il dovere di:
- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:
- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.

**Quando e come devo pagare?**

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se non hai pagato il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza ed è attiva dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Puoi scegliere di stipulare l'assicurazione con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo.

**Come posso disdire la polizza?**

Nel caso di polizza di durata annuale con tacito rinnovo, puoi disdire l'assicurazione con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa.

# Assicurazione di responsabilità civile per attività diverse

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

**REVO Specialty LiabilityXActivities**
**Data di aggiornamento: 15/09/2026**
**Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile**

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**REVO Insurance S.p.A.**
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 – 16121 Genova;
Sito Internet: www.revoinsurance.com.
PEC: revo@pec.revoinsurance.com.
Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059
Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.
Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.
Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.

## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, in relazione alla:

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (sempre operante)**

REVO ti tiene indenne di quanto saresti tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata e ai familiari coadiuvanti;
- ai sensi del Codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) (oppure eccedenti gli stessi danni pur ove compresi in tali casi) e causati ai prestatori di lavoro, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente;
- per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126 e successive modifiche e integrazioni, che subiscano danni in occasione di lavoro o di servizio

La garanzia R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222/1984 e successive modifiche.

***Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?***

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

**L'assicurazione prevede, relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:**

| | |
|---|---|
| **Parcheggio di competenza dell'Assicurato** | è possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base. |
| **Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori** | è possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base. |
| **Lavori presso terzi: danni da incendio** | è possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base. |
| **Committenza lavori straordinaria manutenzione** | è possibile estendere il limite rispetto a quanto compreso alla garanzia base. |
| **Danni a cose in consegna e custodia** | copre i danni causati alle cose di terzi in consegna o custodia che si trovino nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'attività assicurata. **Sono esclusi i danni: a) a macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione; b) alle cose sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate; c) da incendio e da furto; d) dovuti a guasti meccanici di macchinari.** |

| | |
|---|---|
| **Danni da inquinamento accidentale** | è estesa alla RC derivante all'Assicurato per danni involontariamente causati a terzi a seguito della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo. La garanzia è operante a condizione che l'emissione, la dispersione, il deposito o la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro 72 ore. **L'assicurazione non comprende i danni: a) di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale ai sensi del D. Lsg. 152/2006 (cd. Testo Unico dell'Ambiente); b) derivanti da alterazioni di carattere genetico; c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento dove viene prestata l'attività assicurata, salvo per quelle attività che per loro natura vengono svolte esclusivamente presso terzi; d) causati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; e) conseguenti: e.1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; e.2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa. La sopra esposta esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui vengono intraprese azioni finalizzate a diminuire il danno e le conseguenze del sinistro, anche se non venga raggiunto scopo di tali azioni (salvo che le stesse siano state fatte inconsideratamente ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile).** |
| **Danni da sospensione o interruzione di esercizio** | opera per i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente Garanzia R.C.T.. |
| **Danni da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato** | è operante, tranne che per i lavori presso terzi, per i danni causati alle cose altrui da incendio delle cose dell'Assicurato. |
| **Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne** | copre i danni a cose da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture. |
| **Danni a cose movimentate sollevate, caricate, scaricate** | copre i danni causati alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate. **Restano comunque esclusi i danni da furto, incendio e mancato uso.** |
| **Danni da cedimento e franamento del terreno** | copre i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno. **L'assicurazione non comprende i danni derivanti da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive simili o equivalenti.** |
| **Danni a condutture e impianti sotterranei** | copre i danni a condutture e impianti sotterranei. |
| **Prova, collaudo e Postuma del riparatore per autofficine** | è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di manutentore o riparatore di veicoli per i danni: subiti o causati, dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato; derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio o riparazione di pneumatici; subiti dai veicoli di terzi durante la circolazione per prova e collaudo. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'Assicurato o da suoi prestatori di lavoro. **L'assicurazione non comprende inoltre i danni: a) il cui risarcimento è previsto dalle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e natanti (D. Lgs. n. 209/2005, DPR n. 254/2006 e relative norme di attuazione, nonché loro successive modifiche); b) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; c) da mancato uso o disponibilità del veicolo; da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.** |
| **Errato rifornimento carburante** | comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:<br>- dallo smercio del carburante;<br>da errata erogazione di carburante a condizione che le operazioni di rifornimento vengano svolte direttamente dall'Assicurato o da persone delle quali lo stesso debba rispondere. |
| **Detenzione e impiego di esplosivi** | comprende la responsabilità civile derivante dall'Assicurato dalla detenzione e impiego autorizzati di esplosivi. **Sono esclusi i danni: a) alle coltivazioni; b) ai fabbricati, alle cose in essi contenute; c) ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.** |
| **RC smercio** | comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni arrecati a terzi (compreso l'acquirente), causati dalle cose vendute durante il periodo di validità della garanzia. **La garanzia comprende i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza. L'assicurazione non comprende i danni: a) dovuti a vizio originario del prodotto. L'esclusione non si applica per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'azienda, durante l'attività promozionale oppure offerti in degustazione; b) dovuti a merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività assicurata; c) alle cose stesse, come pure le spese per le relative riparazioni o sostituzioni; d) da mancato uso o mancata disponibilità.** |
| **Danni a cose di terzi indossate e portate nei locali e non consegnate** | è estesa alla Responsabilità dell'Assicurato per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose dei clienti consegnate o non consegnate all'Assicurato. **La presente garanzia non comprende i danni: a) da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura; b) da lavatura, smacchiatura e simili; c) a valori bollati, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute; d) a oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato; e) a oggetti che l'Assicurato si sia rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.** |
| **Danni a cose oggetto di lavorazione** | comprende i danneggiamenti alle cose di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto della garanzia. **Sono esclusi i danni: a) necessari per l'esecuzione dei lavori; b) alle parti direttamente oggetto di lavorazione; c) avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori.** |
| **Postuma da installazione e manutenzione** | comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per i danni causati, dopo l'ultimazione dei lavori, dalle cose installate, riparate o sottoposte a manutenzione da parte dell'Assicurato. **L'assicurazione non comprende inoltre i danni: a) alle cose oggetto di riparazione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse; b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le cose sono destinate; d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo. L'assicurazione non opera per le attività: e) relative a lavori edili e stradali; f) previste dalla Legge n. 122/1992 (disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modifiche; g) subordinate agli obblighi previsti dal D.M. 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di installazione di impianti all'interno di edifici) e successive modifiche.** |
| **Postuma da installazione e manutenzione (comprese attività DM 37/2008)** | comprende la responsabilità civile per i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, derivanti da: difetti di installazione di impianti, apparecchiature o cose; difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione. **L'assicurazione non copre i danni: a) agli impianti e apparecchiature installati, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e riparazione degli stessi; b) derivanti dalla mancata rispondenza all'uso e alla necessità a cui opere, impianti o apparecchiature installati sono destinati; c) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; d) da vizio o difetto originario dei prodotti; e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatagli direttamente dalla Legge; f) da mancato o intempestivo intervento manutentivo.** |
| **Danni ai capi di vestiario** | copre i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti o capi di vestiario. **Sono esclusi i danni a capi in pelle e pellicce.** |
| **Danni ai veicoli in lavaggio** | copre i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia conseguenti a lavaggio o pulitura di veicoli. |
| **Responsabilità dei subappaltatori** | comprende la RC derivante all'Assicurato per i danni causati a terzi dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai loro prestatori di lavoro. Le attività svolte dagli appaltatori, dai subappaltatori devono essere attività assicurate ai sensi della presente Garanzia R.C.T. e la quota dei lavori ceduti in appalto e subappalto non deve essere superiore alla percentuale del fatturato indicata in polizza. **L'assicurazione non opera per la Responsabilità civile propria degli appaltatori o dei subappaltatori.** |

| | |
|---|---|
| **L'assicurazione prevede, relativamente alla garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori Di Lavoro, la seguente opzione con pagamento di un premio aggiuntivo:** | |
| **Malattie professionali** | comprende le malattie professionali riconosciute dall'INAIL e da consolidati orientamenti di Giurisprudenza. Opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi, commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, e commessi per la prima volta durante il periodo di assicurazione. **Per le esclusioni della garanzia aggiuntiva si rimanda all'art. 4.1 di pagina 22 delle CGA.** |
| **L'assicurazione prevede, relativamente alla garanzia Responsabilità Civile Prodotti, la seguente opzione con pagamento di un premio aggiuntivo:** | |
| **Danni al prodotto finito** | comprende i danni materiali che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito.<br>La presente garanzia opera a condizione che:<br>- il costo per la rimozione del prodotto da altro componente o dal prodotto finito sia superiore al costo dell'altro componente o del prodotto finito stesso;<br>- la rimozione del prodotto da altro componente o dal prodotto finito provochi un danno materiale all'altro componente o al prodotto finito.<br>**Sono esclusi i danni a cose dovuti alla rimozione o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari").** |

## Che cosa NON è assicurato?

**Rischi esclusi**

× **Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la copertura RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (sempre operante) e la copertura RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (sempre operante) non comprendono**:

● gli importi che saresti tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari); ● qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. La presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un atto cyber o da un incidente cyber che comporti lesioni fisiche a terzi o danni materiali a cose di terzi; ● qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato.

× **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (sempre operante)**

**Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la copertura non copre la responsabilità civile dell'Assicurato:**

● per le malattie professionali; ● per i danni da detenzione o impiego di esplosivi; ● per i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; ● per i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; ● per i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da silice, amianto e relative fibre o polveri; ● per i danni da generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF); ● dall'esposizione a "fumo passivo"; ● da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti; ● da danni derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.

× **RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI (sempre operante)**

**Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, la garanzia non comprende:**

● i danni conseguenti a violazioni volontarie di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circolazione degli stessi; ● le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso o di sue parti, e l'importo pari al suo controvalore; ● i danni da mancata rispondenza dei prodotti all'uso cui sono destinati; ● i danneggiamenti di tipo estetico; ● le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; ● i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte da te e non direttamente derivati dalla legge; ● le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate da REVO; ● i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive; ● i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; ● i danni che i prodotti assicurati, componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito; ● i danni a cose dovuti alla rimozione o al rimpiazzo del prodotto assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari"); ● i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da prodotti contenenti piombo, silice, amianto e relative fibre o polveri, urea formaldeide, tabacco, glicolo propilenico, glicerolo vegetale, nicotina, acido perfluorooctansulfonico (PFOS), acido perfluorooctanoico (PFOA), e suo derivato perfluorottano d'ammonio (APFO, anche conosciuto come C8); ● i danni conseguenti all'utilizzo di additivi o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei prodotti assicurati, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di prodotti alimentari o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica dagli organi competenti a livello nazionale; ● i danni materiali, lesioni fisiche o psichiche originati dalla generazione o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo; ● i danni causati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione, eseguiti presso terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del prodotto; ● i danni provocati da: - prodotti anticoncezionali, RU 486 e altri abortofacenti, emoderivati, e prodotti per la terapia e diagnosi dell'AIDS; - DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti o implantologie di prodotti contenenti silicone; - vaccini nonché "BSE", TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate; - Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.); - sostanze o ingredienti non conformi a norme e leggi; ● le richieste di risarcimento dovute a lesioni personali derivanti da o in relazione a qualsiasi condizione, direttamente o indirettamente causata, indotta o derivante da: - virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV); - complessi correlati all'AIDS (ARC); - sindrome dell'immunodeficienza acquisita; - qualsiasi complesso virale o sindrome che è correlato a quanto precede; - qualsiasi altra malattia ematica o infezione o mutazione, derivazione o variazione della stessa che deriva dalla produzione o dalla fornitura di sangue o prodotti del sangue; ● i danni derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra; ● i danni derivanti da prodotti o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica o gestione delle stesse.

Sono inoltre esclusi i danni provocati da: ● prodotti destinati al settore aeronautico ed aerospaziale; ● prodotti destinati ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva; ● caschi; ● armi ed esplosivi, compresi fuochi d'artificio, in genere; ● fertilizzanti, pesticidi, insetticidi e mangimi animali; ● veicoli a motore e loro parti e componenti.

Relativamente al rischio derivante dalla esportazione negli USA/Canada si intendono infine esclusi i seguenti rischi: ● prodotti chimici; ● composti ottenuti da processi petrolchimici; ● prodotti farmaceutici; ● cosmetici; ● apparecchi medicali o biomedicali; ● RC inquinamento.

Sono infine esclusi: ● gli importi che l'Assicurato o il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari); ● qualsiasi perdita cyber a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. La presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un atto cyber o da un incidente cyber che comporti lesioni fisiche a terzi o danni materiali a

| | |
|---|---|
| | cose di terzi; • qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale dato. |

## Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad imprese per le attività diverse, che necessitano di una copertura per i danni a terzi (morte o lesioni personali), danni a cose, infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, oppure danni a terzi dal difetto dei prodotti, tutti eventi di cui l'impresa può essere potenzialmente ritenuta civilmente responsabile.

## Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 22,42%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| **All'impresa assicuratrice** | Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:<br>- per posta ordinaria al seguente al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano;<br>- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com<br>- per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com<br>- per fax al numero: 02/92885749.<br><br>Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto.<br>REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori.<br>I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante. |
| **All'IVASS** | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax06.42133206, PEC: **tutela.consumatore@pec.ivass.it**<br><br>Info su: **www.ivass.it.** |
| **PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:** | |
| **Arbitro Assicurativo** | Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. |
| **Mediazione (obbligatoria)** | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. |
| **Negoziazione assistita** | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| **Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie** | Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. |

## REGIME FISCALE

| | |
|---|---|
| **Trattamento fiscale applicabile al contratto** | L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 22,25%. |

## Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

| | |
|---|---|
| **Diritto all'oblio oncologico** | Se sei stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del tuo ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori. indicati nella Tabella, consultabile sul sito della Gazzetta ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it. |

| | |
|---|---|
| **Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico** | Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non è necessaria alcuna comunicazione in merito da parte tua. |
| **Effetti dell'oblio oncologico per le imprese** | Per questa polizza non sono richieste informazioni sanitarie, pertanto non ci sono effetti dell'oblio oncologico per REVO. |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO**

# REVO Specialty LiabilityXActivities

**Assicurazione di responsabilità civile per attività diverse**

## Condizioni di assicurazione

Edizione 07.2023

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

**REVO Insurance**

**Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com**

**www.revoinsurance.com**

# Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO Specialty LiabilityXActivities è la polizza assicurativa, sviluppata grazie all'innovativa piattaforma tecnologica proprietaria di OverX, che protegge la tua azienda dalle conseguenze derivanti da richieste di risarcimento per danni causati a terzi, compresi i dipendenti, nello svolgimento della propria attività. È possibile anche proteggere i dipendenti in caso di incidenti sul lavoro e tutelare l'azienda per i danni da difetto di prodotti.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione**: forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto**: sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione**: sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo**: sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo di REVO Specialty LiabilityXActivities è disponibile sul sito internet della Compagnia www.revoinsurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

# Sommario

Glossario ..... 4

Norme comuni ..... 7

Copertura Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ..... 11

**Cosa è assicurato** ..... 11

**Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura** ..... 13

**Come posso personalizzare la copertura** ..... 15

**Come è prestata l'assicurazione** ..... 19

Copertura Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.) ..... 21

**Cosa è assicurato** ..... 21

**Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura** ..... 21

**Come posso personalizzare la copertura** ..... 22

**Come è prestata l'assicurazione** ..... 23

Copertura Responsabilità civile prodotti (R.C.P.) ..... 25

**Cosa è assicurato** ..... 25

**Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura** ..... 25

**Come posso personalizzare la copertura** ..... 27

**Come è prestata l'assicurazione** ..... 27

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri ..... 29

**Norme relative alla copertura Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)** ..... 29

**Norme relative alla copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)** ..... 29

**Norme relative alla copertura Responsabilità civile prodotti (R.C.P.)** ..... 29

Contatti utili ..... 30

# Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

| | |
|---|---|
| **Area equiparata ad una Area Pubblica** | Area di proprietà pubblica o privata, aperta alla circolazione del pubblico oppure di un numero indeterminato di persone o veicoli che abbiano accesso giuridicamente lecito alla stessa, anche nell'ipotesi in cui tali persone appartengano a una o più categorie specifiche ed anche se tale accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (a titolo esemplificativo: accesso ad un cantiere da parte di coloro che vi lavorino). |
| **Area pubblica:** | Area ad uso pubblico, destinata alla circolazione di persone, veicoli ed animali. |
| **Assicurato:** | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| **Assicurazione:** | Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto. |
| **Attività assicurata:** | L'attività svolta dall'*Assicurato* e dichiarata in *polizza*, compreso lo svolgimento di attività complementari e accessorie, nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa. |
| **Atto Cyber:** | L'atto non autorizzato, doloso o criminale (oppure una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali, tra loro correlati indipendentemente dal tempo e dal luogo), afferenti all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi *Sistema Informatico*. |
| **Claims Made:** | La formula assicurativa tramite cui la *Compagnia* è obbligata all'*Indennizzo* solo per i *danni* il cui *risarcimento* viene chiesto dai danneggiati all'*Assicurato* durante il periodo di validità della *polizza* e per i quali tale richiesta sia inoltrata alla *Compagnia* sempre durante il periodo di validità della *polizza*. |
| **Committente:** | Il soggetto che affida a terzi lo studio o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura. |
| **Compagnia:** | L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A. |
| **Contraente:** | Il soggetto che stipula l'*assicurazione*, nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei premi alla *Compagnia*. |
| **Cose:** | Gli oggetti materiali e gli animali. |
| **Danneggiamenti a cose:** | Alterazione fisica o chimica di *cose*. |
| **Danno:** | Il pregiudizio subito dall'*Assicurato* a seguito di un *sinistro*. |
| **Dati:** | Informazioni, fatti, idee, concetti, codici - organizzati in strutture logiche o meno - che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un *Sistema Informatico*. |
| **Dati personali:** | Qualsiasi informazione che permette l'identificazione diretta della persona fisica e qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, a titolo esemplificativo ma non limitativo informazioni sullo stato di salute, informazioni relative a carte di credito o debito, conto corrente o password. |
| **Dati societari:** | Qualsiasi informazione societaria che, a titolo esemplificativo ma non limitativo, comprenda progetti, piani, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti e ai fornitori. |
| **Fatto Accidentale:** | Evento dipendente dallo svolgimento da parte dell'*Assicurato* delle attività rientranti nell'ambito delle garanzie previste in *polizza* ma la cui potenzialità dannosa non poteva concretamente essere prevista o prevenuta dall'*Assicurato* come naturale ed esclusiva conseguenza di tali attività o delle modalità di svolgimento delle stesse, con esclusione quindi di tutti quegli eventi dannosi verificatisi naturalmente in dipendenza della sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui essa è stata predisposta ed eseguita. |
| **Fatturato:** | I "Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni", come espressi nel Conto Economico redatto secondo l'art. 2425 del Codice Civile, conseguito da tutti gli *Assicurati* coperti dalla presente *polizza* nel periodo di validità *dell'assicurazione*, al netto delle Fatturazioni tra *Assicurati* (Intercompany) e dell'IVA o equivalenti imposte locali. |
| **Franchigia:** | L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*. |
| **Incidente Cyber** | • Qualsiasi errore od omissione (oppure serie di errori od omissioni, tra loro correlati) che riguardano l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di un *Sistema Informatico*; |

| | |
|---|---|
| | • Qualsiasi indisponibilità o guasto - parziale o totale – (oppure serie di indisponibilità o guasti parziali o totali, tra loro correlati) che impediscano di accedere, elaborare, utilizzare o far funzionare un *Sistema Informatico*. |
| **Indennizzo/ Risarcimento:** | Somma dovuta dalla *Compagnia* all'*Assicurato* in caso di *sinistro*. |
| **Infortunio:** | Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca *lesioni fisiche* obiettivamente constatabili |
| **Intermediario:** | La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori. |
| **Lesione fisica:** | Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine *lesione fisica* non comprende un *danno* psichico, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, anche se derivanti da lesione corporale, malessere, malattia o morte di una persona. |
| **Limite di indennizzo:** | Importo che opera entro il *massimale* e che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in *polizza*. |
| **Loss Occurrence:** | Garanzia limitata ai *sinistri* determinati da fatti o eventi avvenuti durante il periodo di validità della *polizza*, a prescindere dalla data di richiesta del *risarcimento* pervenuta all'*Assicurato*. |
| **Massimale:** | La somma indicata in *polizza* che rappresenta il *limite* massimo di *indennizzo* in caso di *sinistro*, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto *danni a cose* di loro proprietà. |
| **Messa in circolazione:** | Il *prodotto* è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. |
| **Normativa sulla privacy:** | Le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di *dati personali*. |
| **Perdita Cyber:** | Qualsiasi perdita, *danno*, responsabilità, richiesta di *risarcimento*, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione ad *atto cyber* o *incidente cyber*. Devono considerarsi *perdita cyber* anche le azioni intraprese per controllare, prevenire, reprimere o porre rimedio a un *atto cyber* o *incidente cyber*. |
| **Periodo di assicurazione:** | Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza indicate in *polizza* e, ogni qualvolta la *polizza* venga tacitamente rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi. |
| **Polizza:** | Il documento che prova l'*assicurazione*. |
| **Premio:** | La somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*. |
| **Prestatori di lavoro:** | Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato* si avvale per l'esercizio dell'*attività assicurata*, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti.<br>Non sono compresi nella presente definizione i *subappaltatori* e i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi (art. 2222 del Codice Civile) |
| **Prodotti:** | • I beni mobili, anche se incorporati in altri beni mobili o immobili, indicati nella descrizione dell'*attività assicurata* e per i quali risulti, se previsto per contratto o dalla Legge:<br>• autorizzazione alla *messa in circolazione* da parte di organi, enti, istituti o autorità competenti;<br>✓ certificato di avvenuto collaudo.<br>• I relativi recipienti, contenitori o imballaggi, se venduti unitamente ai *prodotti*, nonché le istruzioni per l'uso e manutenzione allegate;<br>• Si considera prodotto anche l'elettricità. |
| **Produttore:** | Il fabbricante del bene o un suo rivenditore autorizzato, nonché l'importatore del bene nel territorio dell'Unione Europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come *produttore* identificando il bene con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. |
| **Retribuzioni:** | Qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di salari, stipendi, altri compensi in denaro o natura, a *prestatori di lavoro* o altri soggetti dei quali egli si avvale per lo svolgimento dell'*attività assicurata*. |
| **Scoperto:** | L'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del *danno* e che rimane a carico dell'*Assicurato*. |

| | |
|---|---|
| **Sinistro (per la copertura RCT):** | Il verificarsi del fatto *danno*so per il quale è prestata l'*assicurazione* (Forma *Loss Occurence*). |
| **Sinistro (per la copertura RCO):** | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione* (Forma *Loss Occurence*). |
| **Sinistro (per la copertura RCP):** | La richiesta di *risarcimento* avanzata per la prima volta nei confronti dell'*Assicurato* (Forma *Claims Made*). |
| **Sinistro in serie:** | Una pluralità di *sinistri* originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più *prodotti* ed in più *periodi di assicurazione.* |
| **Sistema informatico:** | Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico anche indossabile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi per l'archiviazione *dati*), dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, server, cloud o microcontrollore, dispositivi di connessione di rete o loro componenti, nonché relativi dispositivi di input, output e back-up. Deve considerarsi *sistema informatico* anche qualsiasi dispositivo che possa operare mediante connessione internet o reti interne oppure che risulti connesso mediante dispositivi di archiviazione *dati* o qualsiasi apparecchiatura di rete. |
| **Subappaltatore:** | La persona o l'impresa a cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di lavori o attività previsti dalla *polizza* o ne autorizza l'esecuzione. |
| **Terrorismo:** | Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa. |
| **Violazione dei Dati:** | Il furto, la perdita, l'illecita o non autorizzata divulgazione di *dati personali.* |

# Norme comuni

## Art. 1.1 Decorrenza dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, **altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento**.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'***assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza** e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

## Art. 1.2 Durata del contratto

L'*assicurazione* ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

## Art. 1.3 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo, facoltà di recesso e disdetta alla scadenza

Proroga e tacito rinnovo

L'*assicurazione* è stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo.

**Nel caso di *assicurazione* con tacito rinnovo, la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire**, salvo quanto previsto all'art. "Recesso in caso di *sinistro*" delle presenti Norme comuni.

Nel caso di *assicurazione* senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Facoltà di recesso e disdetta alla scadenza

Al *Contraente* e **alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa**.

Nel caso di *polizza* di durata annuale con tacito rinnovo, **la disdetta può essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza della *polizza* stessa**.

## Art. 1.4 Pagamento e frazionamento del premio

**Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia*.**

Il *premio* di *polizza* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

**Il *premio* è determinato per *periodo di assicurazione* di un anno, salvo il caso di *polizza* di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.**

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula della *polizza*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

## Art. 1.5 Regolazione del premio

Il *premio* è determinato, totalmente o in parte, sulla base di parametri di rischio variabili (ad esempio il *fatturato*). Il valore di tali parametri può essere acquisito automaticamente dalla *Compagnia* mediante l'interrogazione telematica di banche *dati* per il tramite di società private specializzate.

Il *premio* viene:

- anticipato in via provvisoria all'inizio del *periodo di assicurazione* quale acconto di *premio* in base al valore del parametro variabile dichiarato. Il *premio* anticipato è considerato come *premio* minimo sempre dovuto alla *Compagnia*. Qualora il parametro vari nel corso del *periodo di assicurazione*, il *Contraente* non è obbligato a comunicare la variazione alla *Compagnia*. La variazione viene considerata in occasione della regolazione del *premio*.
- regolato al termine del *periodo di assicurazione* annuo o della minor durata del contratto, in base al valore del parametro variabile aggiornato automaticamente mediante interrogazione telematica delle banche *dati* per il tramite di società private specializzate.

La regolazione del *premio* avviene secondo le seguenti modalità:

- prima del termine del *periodo di assicurazione* annuo o della minor durata del contratto, la *Compagnia* può effettuare un'interrogazione telematica delle banche *dati*, per il tramite di società private specializzate, per verificare eventuali variazioni del parametro, che sono trasmesse al *Contraente*;

- **il *Contraente*, entro 90 giorni dal termine del *periodo di assicurazione* annuo o della minor durata del contratto, conferma alla *Compagnia* il valore aggiornato del parametro**;
- qualora siano rilevate variazioni in positivo rispetto al parametro considerato nel precedente *periodo di assicurazione*, la *Compagnia* determina il *premio* di regolazione e comunica al *Contraente* la differenza rispetto al *premio* anticipato in via provvisoria;
- il *premio* di regolazione è calcolato moltiplicando il tasso riportato in polizza per la differenza tra il parametro variabile aggiornato e il parametro variabile considerato per il calcolo del *premio* del precedente *periodo di assicurazione*;
- **il *premio* di regolazione deve essere pagato dal *Contraente* entro 30 giorni dall'invio dell'appendice di regolazione**;
- se il parametro variabile aggiornato supera il parametro variabile considerato per il calcolo del premio del precedente *periodo di assicurazione* maggiorato del 30%, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione; viene quindi equiparato al parametro variabile aggiornato.

**Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti la comunicazione del valore aggiornato del parametro o il pagamento della differenza dovuta, in caso di *sinistro* accaduto nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione *premio*, la *Compagnia* applica la regola proporzionale: l'*indennizzo* è calcolato nella proporzione esistente fra il *premio* anticipato ed il *premio* complessivo dovuto**.

**Esempio di applicazione della regolazione premio**

Ipotizziamo un premio anticipato, calcolato sulle dichiarazioni del Contraente fornite al momento della stipula della polizza e sul parametro variabile fatturato di € 2.000.000, pari a € 1.500 (tasso promille 0,75).

Al termine del periodo di assicurazione annuo, viene verificato il valore del fatturato consuntivo, che il Contraente dichiara essere pari a € 2.500.000.

La Compagnia calcola quindi un premio di regolazione, come segue:

Premio anticipato = € 1.500

Premio fatturato consuntivo = € 2.500.000 x 0,75 promille = € 1.875

Premio regolazione = Premio fatturato consuntivo – Premio anticipato = € 375

Tuttavia, il Contraente decide di non versare il premio di regolazione.

Si verifica un sinistro che genera un danno di € 10.000; in questo caso, la *Compagnia* eroga un risarcimento di riducendo la somma nella proporzione esistente fra il premio anticipato ed il premio complessivo dovuto:

Risarcimento = (Premio anticipato / Premio fatturato consuntivo) x danno liquidabile = € 8.000

Rimane fermo il diritto per la *Compagnia* di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto. Tale diritto rimane valido per la *Compagnia* anche per i contratti scaduti.

La *Compagnia* ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali **il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi**.

## Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro

***La Compagnia* può recedere dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di *assicurazione* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo* o del *risarcimento***.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

La *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

## Art. 1.7 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base alle circostanze del rischio dichiarate dal *Contraente* al momento della stipula della *polizza*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti. Pertanto, **le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione***, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**Esempio di perdita totale dell'indennizzo**

L'art. 1892 del Codice Civile prevede che le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.

E consente alla Compagnia di impugnare il contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Inoltre, l'art. 1892 del Codice Civile prevede che se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi concesso per l'impugnazione, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma dovuta.

Caso operativo

Il Contraente vuole assicurare i danni connessi alla Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro e omette di dichiarare dolosamente che parte della sua attività avviene tramite piattaforme off-shore.

La copertura viene emessa per il periodo dal 31.12.2022 al 31.12.2023.

Il 30.03.2023 la Compagnia viene a conoscenza dell'effettiva attività svolta dal Contraente e decide di impugnare il Contratto, nei termini previsti dal Codice Civile. Nonostante ciò, il 15.04.2023 l'Assicurato denuncia un sinistro; la richiesta di risarcimento viene respinta dalla Compagnia per effetto della reticenza dolosa del Contraente.

**Esempio di perdita parziale dell'indennizzo**

L'art. 1893 del Codice Civile prevede che se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave. le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma la Compagnia può recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Inoltre, l'art. 1893 del Codice Civile prevede che se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Caso operativo

Il Contraente vuole assicurare i danni connessi alla Responsabilità Civile verso i prestatori di Lavoro.

Il Contraente dichiara di effettuare attività di impiantistica, omettendo di dichiarare di effettuare saltuariamente o in modo residuale attività di ristrutturazione interna.

La copertura viene emessa per il periodo dal 31.12.2022 al 31.12.2023 applicando un premio di € 1.800.

Il 30.03.2023 il Contraente denuncia un sinistro domandando il risarcimento dei danni connessi alle lesioni fisiche provocate ad un suo dipendente durante delle attività di ristrutturazione interna e quantificabili in € 10.000.

La Compagnia scopre così l'inesattezza della dichiarazione e, per effetto della reticenza, eroga un indennizzo di € 7.500 in quanto - se avesse conosciuto il vero stato delle cose - avrebbe domandato un premio di € 2.400.

## Art. 1.8 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente o dell'Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

## Art. 1.9 Aggravamento del rischio

**Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia* dei mutamenti che aggravano il rischio.**

**Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

**Esempio di aggravamento del rischio**

Il Contraente, assicurato per i danni relativi alla propria attività, nel corso del contratto perde una delle certificazioni di qualità che aveva dichiarato di possedere al momento della stipula della polizza.

Ciò implica una variazione nella modalità di esecuzione dell'attività che potrebbe comportare un aumento della probabilità che si verifichi un evento dannoso.

La Compagnia deve essere informata di questo mutamento affinché possa definire correttamente le condizioni di garanzia e il premio.

## Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

## Art. 1.11 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente*, l'*Assicurato* e la *Compagnia* sono tenuti **devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia*.**

## Art. 1.12 Altre assicurazioni

**Il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare alla *Compagn*ia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto, indicandone i *massimali* assicurati.**

**L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo*.**

**Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso rischio, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.**

## Art. 1.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

## Art. 1.14 Foro competente

**In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:**

- **foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;**
- **foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario* cui è assegnata la presente *assicurazione*;**
- **foro di Milano.**

## Art. 1.15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di *assicurazione*, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

## Art. 1.16 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni

**La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.**

# Copertura Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

## Cosa è assicurato

### Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, **nel limite del *massimale* indicato in *polizza*,** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per *danni* involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione, deterioramento e *danneggiamento di cose*;

in conseguenza di un *fatto accidentale* verificatosi in occasione dello svolgimento dell'*attività assicurata*.

L'*assicurazione* vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all'*Assicurato* da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

## Condizioni sempre operanti

L'*assicurazione* opera **con l'applicazione delle *franchigie* e dei *sottolimiti* indicati in *polizza* e sempre entro il *massimale* indicato in *polizza***, anche per le seguenti condizioni.

### Art. 2.2 Attività complementari e accessorie

La garanzia è estesa ai rischi derivanti:

1. dalla proprietà, conduzione di terreni, di fabbricati, di laboratori e simili nei quali si svolge *l'attività assicurata* e dei relativi impianti e spazi adiacenti di pertinenza; sono comprese piante e coltivazioni. La garanzia è operante anche per la Responsabilità civile degli utilizzatori di appartamenti purché dipendenti o collaboratori del *Contraente* o dell'*Assicurato;*
2. da manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazioni e demolizioni dei locali nei quali si svolge l'*attività assicurata*, effettuate in economia; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso civile abitazione, foresteria o rurale;
3. da manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e macchinari in genere, anche in qualità di *committente* dei lavori, di trasformazione, costruzione, demolizione e ampliamento (anche ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche);
4. dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali, **esclusi i rischi di Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'*assicurazione* ai sensi delle norme di legge vigenti**;
5. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, manifestazioni, convegni e congressi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand, palchi e altro, eseguiti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori;
6. da asili e scuole private ad esclusivo uso aziendale, colonie estive e simili, anche se date in gestione o cogestione a terzi; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti;
7. dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la Responsabilità civile personale delle persone addette al servizio e dei medici, ma **esclusa ogni Responsabilità civile professionale di questi ultimi**;
8. dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'*Assicurato* nella sua qualità di *committente*;
9. per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e *prodotti* in genere;
10. dall'esercizio di mense, bar, distributori automatici, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi o bevande anche alcoliche, spacci aziendali, anche non direttamente gestiti dall'*Assicurato*;
11. da esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone;
12. dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo di assicurazione di cui agli artt. 122 e ss. D. Lgs n. 209/2005 e successive modifiche o integrazioni, **escluso qualsiasi *danno* avvenuto su aree pubbliche o ad esse equiparate**;
13. dalla proprietà di distributori di carburanti;
14. dalla caduta di neve da fabbricati e piante di proprietà;
15. da non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, esclusi comunque i *danni* ai mezzi di trasporto e ai contenitori. Si precisa che, **in caso di coesistenza di *polizza* trasporti, la presente estensione ha effetto solo per la parte eccedente le coperture della medesima. La presente estensione non si applica nel caso in cui l'*attività assicurata* si riferisca allo svolgimento, in modo professionale, di attività di logistica**.

## Art. 2.3 Danni a mezzi sotto carico o scarico

L'*assicurazione* comprende i *danni* a mezzi di trasporto sotto carico o scarico oppure in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni, **con esclusione dei danni:**

**a) ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere;**
**b) alle *cose* trasportate sui mezzi stessi;**
**c) da furto, incendio e mancato uso dei mezzi stessi.**

## Art. 2.4 Committenza veicoli a motore

A parziale deroga della lettera m) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* comprende la Responsabilità civile derivante all'*Assicurato* secondo quanto previsto all'art. 2049 del Codice Civile, in qualità di *committente* per *danni* arrecati a terzi dai propri *prestatori di lavoro*, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'*Assicurato* o allo stesso intestati al P.R.A. o a lui locati.

L'*assicurazione* vale anche per i *danni* verificatisi all'estero, purché il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso della carta verde e i *danni* si verifichino nei paesi per i quali la stessa sia operante.

L'*assicurazione* opera anche per le *lesioni fisiche* alle persone trasportate.

**L'*assicurazione* non è operante per i *danni* provocati da *prestatori di lavoro* non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.**

## Art. 2.5 Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro

L'*assicurazione* comprende la Responsabilità civile personale di ciascun *prestatore di lavoro*, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'*Assicurato*, per *danni* conseguenti a fatti colposi verificatisi nello svolgimento delle proprie mansioni cagionati:

- alle persone considerate terzi (escluso l'*Assicurato* e il *Contraente*) in base alle condizioni di *assicurazione*;
- agli altri *prestatori di lavoro*, amministratori, titolari, familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci dell'*Assicurato*, **limitatamente a morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, da questi subite in occasione di lavoro o di servizio**.

## Art. 2.6 Responsabilità civile degli addetti al servizio di tutela della salute e sicurezza

L'*assicurazione* comprende la Responsabilità civile personale del responsabile o dell'addetto interno del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al D. Lgs. 81/2008.

**L'*assicurazione* opera a condizione che tali mansioni siano svolte dall'*Assicurato*, dai suoi amministratori o *prestatori di lavoro*, purché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati; pertanto, non opera se tale attività viene demandata ad esterni.**

**Qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme in vigore, la *franchigia* per persona infortunata prevista in *polizza* si intende raddoppiata.**

## Art. 2.7 Danni a cose di proprietà dei prestatori di lavoro

L'*assicurazione* comprende i *danni* cagionati alle *cose* di proprietà dei *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, che si trovano nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'*attività assicurata*.

**Sono esclusi i *danni*:**

**a) a veicoli a motore, imbarcazioni, preziosi e denaro;**
**b) da furto o da incendio.**

## Art. 2.8 Parcheggio di competenza dell'Assicurato

In riferimento al punto 1. dell'art. "Attività complementari e accessorie" della presente Copertura RCT, si precisa che l'*assicurazione* opera per la Responsabilità civile derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'*attività assicurata* - adibita a parcheggio dei veicoli dei *prestatori di lavoro*, visitatori o fornitori.

**Sono esclusi i *danni*:**

**a) da furto;**
**b) da rapina;**
**c) da atti vandalici;**
**d) da incendio dei veicoli;**
**e) alle *cose* in essi contenuti.**

### Art. 2.9 Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga della lettera b) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura RCT, l'assicurazione comprende i danni di distruzione o deterioramento delle *cose* di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori e, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

### Art. 2.10 Lavori presso terzi: danni da incendio

A parziale deroga della lettera i) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* comprende i *danni* a *cose* altrui derivanti da incendio, esplosione, scoppio, di beni dell'*Assicurato* o da lui detenuti.

**Rimane ferma l'esclusione dei *danneggiamenti a cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.**

### Art. 2.11 Committenza lavori straordinaria manutenzione

L'*assicurazione* opera per la Responsabilità civile derivante all'*Assicurato* quale *committente:*

- di lavori di costruzione di nuovi locali su aree di proprietà dell'*Assicurato* e in cui svolge l'*attività assicurata;*
- di modifica strutturale di altri locali comprese riparazioni ed eventuali sopraelevazioni di beni e aree di proprietà dell'*assicurato* e in cui svolge *l'attività assicurata*;
- di lavori di installazione di macchinari nei locali o nelle aree di proprietà dell'*Assicurato*.

La garanzia prestata con la presente *polizza* si intende operativa solo e in quanto l'*Assicurato* risulti civilmente responsabile nella sua qualità di *committente* dei lavori, indipendentemente dall'esistenza o meno di altra *polizza* di Responsabilità civile stipulata da appaltatori e *subappaltatori* e altre eventuali imprese partecipanti all'esecuzione dei lavori stessi.

## Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

### Art. 2.12 Soggetti non considerati terzi

Ai fini dell'*assicurazione* di Responsabilità civile **non sono considerati terzi**:

a) **quando l'*Assicurato* sia una persona fisica, il coniuge, la persona unita civilmente o convivente di fatto, i genitori, i figli dell'*Assicurato*, nonché i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "stato di famiglia"**;
b) **quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera precedente**;
c) **i *prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, che subiscano il *danno* in occasione di lavoro o servizio**;
d) **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il *danno* in occasione della loro partecipazione manuale all'*attività assicurata***. Sono tuttavia considerati terzi, limitatamente agli *infortuni* che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere, i prestatori di opera e servizi (art. 2222 del Codice Civile) che subiscano il *danno* mentre prendono parte manuale all'*attività assicurata*.

### Art. 2.13 Rischi esclusi dall'assicurazione

**L'*assicurazione* RCT non comprende i *danni*:**

**a) alle *cose* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;**
**b) alle *cose* che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
**c) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di natanti, di aeromobili e di veicoli spaziali;**
**d) cagionati o subiti da *cose*, opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;**
**e) cagionati da *prodotti* o *cose* in genere dopo la consegna a terzi o la loro *messa in circolazione*;**
**f) da furto;**
**g) alle opere in costruzione, alle *cose* sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, inclusi navi, natanti, aeromobili o veicoli spaziali, e i pregiudizi economici relativi al loro mancato uso;**
**h) alle *cose* trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;**
**i) a *cose* altrui derivanti da incendio di cose dell'*Assicurato* o da lui detenute;**
**j) da proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'*attività assicurata;***
**k) a *cose* di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile (*cose* portate o consegnate in alberghi, pensioni e analoghe attività);**
**l) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;**
**m) da circolazione di veicoli a motore, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate;**
**n) da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;**
**o) a condutture e impianti sotterranei e subacquei in genere;**

**p) a *cose* dovute ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati;**
**q) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;**
**r) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivatigli dalla legge;**
**s) derivanti dalla proprietà (anche in partecipazione) o conduzione di piattaforme e impianti di trivellazione ubicati in mare (off-shore rigs and platforms);**
**t) da detenzione o impiego di esplosivi;**
**u) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;**
**v) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;**
**w) conseguenti, direttamente o indirettamente:**
**w.1) da silice, amianto e relative fibre o polveri;**
**w.2) dall'esposizione al "fumo passivo";**
**w.3) dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);**
**w.4) da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;**
**x) derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, *terrorismo*, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile).**

**L'*assicurazione* RCT non comprende inoltre:**

**y) gli importi che l'*Assicurato* o il *Contraente* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari).**
**z) qualsiasi *perdita cyber* a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. La presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un *atto cyber* o da un *incidente cyber* che comporti *lesioni fisiche* a terzi o danni materiali a *cose* di terzi;**
**aa) qualsiasi perdita, *danno*, responsabilità, richiesta di *risarcimento*, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un *dato*, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale *dato*.**

## Art. 2.14 Scoperto o franchigia

**L'*assicurazione* opera con l'applicazione dello *scoperto* o della *franchigia* per ogni *sinistro*, indicato in *polizza*, anche in deroga a importi minori previsti dalle singole condizioni sempre operanti.**
**Qualora tali condizioni prevedano *franchigie* o minimi *scoperti* di importo superiore si intenderanno operanti questi ultimi.**

**Esempio di applicazione dello scoperto**

Lo scoperto è l'importo che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del danno e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Esempio

La presenza di uno scoperto del 10% implica che il 10% del danno resterà a carico dell'*Assicurato*: pertanto, se il danno è pari ad € 10.000, lo scoperto risulterà pari ad € 1.000 ed il risarcimento sarà pari ad € 9.000.

Lo scoperto può talvolta essere calcolato con applicazioni di valori di "minimo" e "massimo": questo significa che l'importo dello scoperto non potrà mai essere inferiore e, rispettivamente, superiore a tali valori di minimo e massimo.

Esempio di applicazione di "minimo" ad uno scoperto

La presenza di uno scoperto del 10% con applicazione di un minimo di € 1.500 farebbe sì che - sempre in caso di danno pari ad € 10.000 - si abbia la liquidazione di un risarcimento di € 8.500 in quanto lo scoperto (€ 1.000) risulterebbe inferiore al minimo (€ 1.500) e verrebbe quindi innalzato fino a tale soglia di valore.

Esempio di applicazione di "massimo" ad uno scoperto

La presenza di uno scoperto del 10% con applicazione di un massimo di € 1.500 farebbe sì che - in caso di danno pari ad € 20.000 - si abbia la liquidazione di € 18.500 in quanto lo scoperto (€ 2.000) risulterebbe superiore al massimo (€ 1.500) e verrebbe quindi ridotto fino a tale soglia di valore.

**Esempio di applicazione della franchigia**

La franchigia è una somma - espressa in cifra fissa - del danno che, in caso di sinistro indennizzabile, resta a carico dell'*Assicurato*.

Esempio

La presenza di una franchigia di € 2.000 implica che tale somma resterà sempre a carico dell'*Assicurato*: pertanto se il danno è pari ad € 13.000 il risarcimento sarà pari ad € 11.000.

Se il danno è inferiore alla franchigia, non verrà erogato alcun risarcimento.

# Come posso personalizzare la copertura

## Garanzie aggiuntive

**Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo operanti solo se espressamente richiamate in polizza**

L'*assicurazione* è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, **operanti con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in *polizza*.**

**Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura, se non esplicitamente derogate.**

### Art. 2.15 Parcheggio di competenza dell'*Assicurato*

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Parcheggio dell'*Assicurato*", l'*assicurazione* è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in *polizza*.

### Art. 2.16 Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Lavori presso terzi: danni a *cose* nell'ambito di esecuzione dei lavori", l'*assicurazione* è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in *polizza*.

### Art. 2.17 Lavori presso terzi: danni da incendio

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Lavori presso terzi: danni da incendio", l'*assicurazione* è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in *polizza*.

### Art. 2.18 Committenza lavori straordinaria manutenzione

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Committenza lavori straordinaria manutenzione", l'*assicurazione* è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in *polizza*.

### Art. 2.19 Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga della lettera a) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* copre i danni cagionati alle *cose* di terzi in consegna o custodia che si trovino nelle ubicazioni nelle quali si svolge l'*attività assicurata*.

**Sono esclusi i *danni*:**

**a) a macchinari, congegni, strumenti elettronici o di precisione;**
**b) alle *cose* sottoposte a lavorazione, sollevate o movimentate;**
**c) da incendio e da furto;**
**d) dovuti a guasti meccanici di macchinari.**

### Art. 2.20 Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga della lettera q) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* è estesa alla Responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per *danni* involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'*Assicurato*, a seguito di fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali nell'esercizio dell'*attività assicurata*.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

La presente garanzia è operante **a condizione che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:**

- **l'emissione, la dispersione, il deposito o la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'*Assicurato* così come i conseguenti *danni* devono essere fisicamente evidenti all'*Assicurato* o a terzi entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito o la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;**
- **fermo quanto previsto all'art. obblighi in caso di *sinistro* delle norme che regolano la liquidazione dei *sinistri*, ogni *sinistro* relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla *Compagnia* entro 10 giorni da quando il *Contraente* o l'*Assicurato* ne ha avuto conoscenza e comunque entro 30 giorni dalla data di cessazione della *polizza*.**

**L'*assicurazione* non comprende i *danni:***

**a) di cui l'*Assicurato* debba rispondere a titolo di *danno* ambientale ai sensi del D. Lsg. 152/2006 (cd. Testo Unico dell'Ambiente);**

**b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;**
**c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento dove viene prestata l'*attività assicurata*, salvo per quelle attività che per loro natura vengono svolte esclusivamente presso terzi;**
**d) cagionati a *cose* di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
**e) conseguenti:**
**e.1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
**e.2) alla intenzionale mancata prevenzione del *danno* per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

La sopra esposta esclusione e) cessa di avere effetto per i *danni* verificatisi successivamente al momento in cui vengono intraprese azioni finalizzate a diminuire il *danno* e le conseguenze del *sinistro*, anche se non venga raggiunto lo scopo di tali azioni (salvo che le stesse siano state fatte inconsideratamente ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile).

## Art. 2.21 Danni da sospensione o interruzione di esercizio

A parziale deroga della lettera v) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* opera per i *danni* derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti ad un *sinistro* indennizzabile a termini della presente Copertura RCT**.

## Art. 2.22 Danni da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato

A parziale deroga della lettera i) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* è operante, **tranne che per i lavori presso terzi**, per i *danni* causati alle *cose* altrui da incendio delle *cose* dell'*Assicurato*.

Si conviene che:

- i *danni* da incendio dovuti ad una stessa causa iniziale che si comunichino per propagazione saranno considerati un unico *sinistro*;
- **qualora l'*Assicurato* sia già coperto da *polizza* incendio con garanzia "Ricorso terzi" o "Rischio locativo", l'*assicurazione* opera in "secondo rischio", cioè in eccedenza a tale copertura**.

## Art. 2.23 Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

A parziale deroga della lettera l) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* copre i *danni a cose* da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture.

## Art. 2.24 Danni a cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate

A parziale deroga della lettera h) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* copre i *danni* cagionati alle *cose* di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate.

**Restano comunque esclusi i *danni* da furto, incendio e mancato uso.**

## Art. 2.25 Danni da cedimento e franamento del terreno

A parziale deroga della lettera p) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* copre i *danni* a *cose* dovuti a cedimento o franamento del terreno.

**L'*assicurazione* non comprende i *danni* derivanti da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive simili o equivalenti.**

## Art. 2.26 Danni a condutture e impianti sotterranei

A parziale deroga della lettera o) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* copre i *danni* a condutture e impianti sotterranei.

## Art. 2.27 Prova, collaudo e Postuma del riparatore per autofficine

A parziale deroga della lettera d) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* è estesa alla Responsabilità civile derivante all'*Assicurato* nella sua qualità di manutentore o riparatore di veicoli per i *danni*:

- subiti o causati, dopo l'ultimazione dei lavori, da veicoli a motore di terzi riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'*Assicurato*;
- derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio o riparazione di pneumatici;
- subiti dai veicoli di terzi durante la circolazione per prova e collaudo, anche al di fuori dell'ambito dell'officina. Tale garanzia è valida a condizione che i veicoli siano condotti dall'*Assicurato* o da suoi *prestatori di lavoro*, sempreché abilitati alla guida, durante l'orario di lavoro.

**L'*assicurazione* è subordinata al possesso dell'abilitazione ai sensi della Legge n. 122/1992 (disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione).**

L'*assicurazione* è prestata per i *danni* che si manifestino durante il periodo di validità dell'*assicurazione* e **comunque non oltre il numero di giorni indicati in *polizza* successivi alla riconsegna del veicolo. Sono tuttavia esclusi i *danni* denunciati durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente *polizza*.**

Qualora la *polizza* sia emessa in sostituzione di altra *polizza* della *Compagnia* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della polizza sostituita.

**L'*assicurazione* non comprende inoltre i *danni*:**

- **a) il cui *risarcimento* è previsto dalle disposizioni in materia di *assicurazione* obbligatoria dei veicoli a motore e natanti (D. Lgs. n. 209/2005, DPR n. 254/2006 e relative norme di attuazione, nonché loro successive modifiche);**
- **b) alle parti direttamente oggetto di riparazione, revisione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;**
- **c) da mancato uso o disponibilità del veicolo;**
- **da vizio o difetto originario dei *prodotti* da chiunque fabbricati.**

## Art. 2.28 Errato rifornimento carburante

A parziale deroga della lettera e) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* comprende la Responsabilità civile derivante all'*Assicurato*:

- dallo smercio del carburante, **esclusi in ogni caso i *danni* derivanti da vizio originario del *prodotto*;**
- da errata erogazione di carburante **a condizione che le operazioni di rifornimento vengano svolte direttamente dall'*Assicurato* o da persone delle quali lo stesso debba rispondere**.

## Art. 2.29 Detenzione e impiego di esplosivi

A parziale deroga della lettera t) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* comprende la Responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla detenzione e impiego autorizzati di esplosivi.

**Sono esclusi i *danni*:**

- **a) alle coltivazioni;**
- **b) ai fabbricati, alle *cose* in essi contenute;**
- **c) ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.**

## Art. 2.30 RC smercio

A parziale deroga della lettera e) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* comprende la Responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di legge per i *danni* arrecati a terzi (compreso l'acquirente), causati dalle *cose* vendute durante il periodo di validità dell'*assicurazione*.

L'*assicurazione* comprende i *danni* verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, **non oltre la data di scadenza della *polizza*.**

**L'*assicurazione* non comprende i *danni*:**

- **a) dovuti a vizio originario del *prodotto*. L'esclusione non si applica per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'azienda, durante l'attività promozionale oppure offerti in degustazione;**
- **b) dovuti a merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'*attività assicurata*;**
- **c) alle *cose* stesse, come pure le spese per le relative riparazioni o sostituzioni;**
- **d) da mancato uso o mancata disponibilità.**

Nel caso in cui l'*Assicurato* sia coperto da altra *polizza* Responsabilità civile per danni a terzi da *prodotti* (R.C.P.) stipulata con la Compagnia, in caso di *sinistro* risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità civile per danni a terzi da *prodotti*, le garanzie stesse non sono cumulabili tra di loro e viene applicata solo quella più favorevole all'*Assicurato*.

**Il limite di *risarcimento* indicato in *polizza* è unico, anche qualora vi siano più richieste di *risarcimento* avanzate in tempi diversi, ma originate dalla stessa causa.**

## Art. 2.31 Danni a cose di terzi indossate e portate nei locali, consegnate e non consegnate

A parziale deroga della lettera k) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* è estesa alla responsabilità dell'*Assicurato*, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle *cose* dei clienti consegnate o non consegnate all'*Assicurato*.

**Il limite di *risarcimento* per ogni cliente è specificato in *polizza*.**

**La presente garanzia non comprende i *danni*:**

- **a) da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura;**
- **b) da lavatura, smacchiatura e simili;**

**c) a valori bollati, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e *cose* in essi contenute;**
**d) a oggetti preziosi consegnati in custodia all'*Assicurato*;**
**e) a oggetti che l'*Assicurato* si sia rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.**

**Relativamente agli oggetti preziosi indossati dai clienti e non consegnati in custodia all'*Assicurato*, la garanzia è prestata, per ogni Cliente danneggiato, fino a concorrenza di un importo pari al 50 % della somma massima indicata in *polizza* per la garanzia.**

## Art. 2.32 Danni a cose oggetto di lavorazione

A parziale deroga della lettera g) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* comprende i *danneggiamenti alle cose* di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'*assicurazione*.

**Sono esclusi i *danni:***

**a) necessari per l'esecuzione dei lavori;**
**b) alle parti direttamente oggetto di lavorazione;**
**c) avvenuti dopo l'ultimazione dei lavori.**

## Art. 2.33 Postuma da installazione e manutenzione

A parziale deroga della lettera d) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* comprende la Responsabilità civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore, per i *danni* causati, dopo l'ultimazione dei lavori, dalle *cose* installate, riparate o sottoposte a manutenzione da parte dell'*Assicurato*.

**L'*assicurazione* è prestata per *danni* che si manifestino entro il numero di mesi indicati in *polizza* successivi alla data di ultimazione dei lavori, di consegna o effettuazione del collaudo se richiesto, purché siano denunciati alla *Compagnia* durante il periodo di validità dell'*assicurazione*. Sono tuttavia esclusi i *danni* denunciati durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente *polizza*.**

**Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di un'altra *polizza* della *Compagnia* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.**

**L'*assicurazione* non comprende inoltre i *danni*:**

**a) alle *cose* oggetto di riparazione, installazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;**
**b) da vizio o difetto originario dei *prodotti* da chiunque fabbricati;**
**c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per il quale le *cose* sono destinate;**
**d) da mancato o intempestivo intervento manutentivo.**

**L'*assicurazione* non opera per le attività:**

**e) relative a lavori edili e stradali;**
**f) previste dalla Legge n. 122/1992 (disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modifiche;**
**g) subordinate agli obblighi previsti dal D.M. 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di installazione di impianti all'interno di edifici) e successive modifiche.**

## Art. 2.34 Postuma da installazione e manutenzione (comprese attività DM 37/2008)

A parziale deroga della lettera d) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* comprende la Responsabilità civile per i *danni* verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori, derivanti da:

- difetti di installazione di impianti, apparecchiature o *cose*;
- difetto di esecuzione di lavori di manutenzione o riparazione.

L'*assicurazione* è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 37/2008 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), **purché l'*Assicurato* sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso**.

**L'*assicurazione* è prestata per *danni* che si manifestino entro il numero di mesi indicati in *polizza* successivi alla data di ultimazione dei lavori, di consegna o effettuazione del collaudo se richiesto, purché siano denunciati alla *Compagnia* durante il periodo di validità dell'*assicurazione*. Sono tuttavia esclusi i *danni* denunciati durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente *polizza*.**

**Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di un'altra *polizza* della *Compagnia* nella quale sia operante l'estensione prevista dalla presente garanzia, l'*assicurazione* vale anche per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della *polizza* sostituita.**

**L'*assicurazione* non copre i *danni*:**

**a) agli impianti e apparecchiature installati, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e riparazione degli stessi;**
**b) derivanti dalla mancata rispondenza all'uso e alla necessità a cui opere, impianti o apparecchiature installati sono destinati;**
**c) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;**

**d) da vizio o difetto originario dei *prodotti*;**
**e) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivatagli direttamente dalla Legge;**
**f) da mancato o intempestivo intervento manutentivo.**

### Art. 2.35 Danni ai capi di vestiario

A parziale deroga delle lettere a) e g) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* copre i *danni a cose* di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia conseguenti a lavatura, smacchiatura, stiratura di tessuti o capi di vestiario.

**Sono esclusi i *danni* a capi in pelle e pellicce.**

### Art. 2.36 Danni ai veicoli in lavaggio

A parziale deroga delle lettere a) e g) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCT, l'*assicurazione* copre i *danni a cose* di terzi che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia conseguenti a lavaggio o pulitura di veicoli.

### Art. 2.37 Responsabilità dei subappaltatori

L'*assicurazione* comprende la Responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per i *danni* cagionati a terzi dagli appaltatori, dai *subappaltatori* e dai loro *prestatori di lavoro*.

**La presente garanzia viene prestata in eccedenza ad eventuali *polizze* di Responsabilità civile stipulate dai *subappaltatori*.**

**L'*assicurazione* è prestata a condizione che:**

**i. le attività svolte dagli appaltatori, dai *subappaltatori* siano *attività assicurate* ai sensi della presente Copertura RCT;**
**ii. il servizio dei *prestatori di lavoro* e addetti sia svolto nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;**
**iii. la quota dei lavori ceduti in appalto e subappalto non sia superiore alla percentuale del *fatturato* indicata in *polizza*.**

**L'*assicurazione* non opera per la Responsabilità civile propria degli appaltatori o dei *subappaltatori*.**

## Come è prestata l'assicurazione

### Art. 2.38 Massimale - Corresponsabilità di più assicurati

**L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.**

**I limiti di *risarcimento* previsti dalle condizioni sempre operanti e dalle garanzie aggiuntive non s'intendono in aggiunta al *massimale*, ma sono una parte dello stesso.**

**Il *massimale* stabilito in *polizza* per il *danno* cui si riferisce la domanda di *risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.**

### Art. 2.39 Validità temporale

**L'*assicurazione* R.C.T. vale per i sinistri accaduti durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, purché denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.**

### Art. 2.40 Estensione territoriale

**L'*assicurazione* della Responsabilità civile verso Terzi vale per i *sinistri* avvenuti nei territori dell'Unione Europea.**

### Art. 2.41 Assicurazioni obbligatorie

**La presente *assicurazione* non è sostitutiva di eventuali *assicurazioni* obbligatorie per legge,** ma opera in aggiunta ad esse.

### Art. 2.42 Fusione, trasformazione o alienazione del Contraente

*Il Contraente* stipula la presente *polizza* per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio coperti dalla *polizza*, salvo diverso accordo consensuale fra le parti.

**Il *Contraente* deve dare comunicazione alla *Compagnia* dei casi di:**

- **fusione o incorporazione dell'*Assicurato* con altro soggetto;**
- **trasformazione, cambiamento di denominazione o di ragione sociale;**
- **scioglimento o messa in liquidazione volontaria dell'*Assicurato*.**

**La *Compagnia* ha in tali casi facoltà di recedere dall'*assicurazione* entro 30 giorni dandone comunicazione al *Contraente*. Il tutto con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente capoverso.**

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, **al netto degli oneri fiscali**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora la *Compagnia* non receda dall'*assicurazione*:

- nel caso di fusione dell'*Assicurato* con altro soggetto, il contratto continua con la società incorporante o con quella che risulta dalla fusione;
- nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento dell'Assicurato o della sua messa in liquidazione, **il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione, al termine della quale cessa automaticamente**.

**In caso di alienazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di parte di *cose* cui si riferisce l'*assicurazione*, l'*Assicurato* deve informare la *Compagnia* e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa.** L'*assicurazione* continua a favore dell'acquirente per 30 giorni decorrenti da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine:

- **se l'acquirente non dichiara di voler subentrare nel contratto, l'*assicurazione* cessa automaticamente;**
- **se l'acquirente dichiara di voler subentrare nel contratto, la Compagnia, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.**

## Art. 2.43 Nuove acquisizioni

**Nel caso in cui nel corso dell'*assicurazione* venissero acquisite dall'*Assicurato* nuove società, il *Contraente* deve darne comunicazione alla *Compagnia* entro 90 giorni dalla data di acquisizione.**
Qualora l'attività svolta dalle nuove società acquisite sia affine a quella svolta dall'*Assicurato*, l'*assicurazione* è operante anche per tali società **a partire dal momento in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà.**

**Qualora l'attività svolta sia differente, la *Compagnia* si riserva il diritto di mantenere in copertura tali società alle condizioni in corso oppure di comunicare eventuali modifiche alle condizioni precedenti.**

# Copertura Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

## Cosa è assicurato

### Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, **nel limite del *massimale* indicato in *polizza*,** di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

a) ai sensi delle disposizioni di Legge disciplinanti l'azione di rivalsa esperita dall'INAIL per gli *infortuni* subiti dai *prestatori di lavoro* e dai soci a responsabilità limitata nonché gli associati in partecipazione. La garanzia si estende anche a soci a responsabilità illimitata e ai familiari coadiuvanti;
b) ai sensi del Codice Civile, a titolo di *risarcimento* di *danni* non rientranti nei casi di cui alla precedente lettera a) (oppure eccedenti gli stessi danni pur ove compresi in tali casi) e cagionati ai *prestatori di lavoro*, ai soci a responsabilità limitata e agli associati in partecipazione, per *infortuni* da cui sia derivata morte o invalidità permanente;
c) per gli *infortuni* subiti dai *prestatori di lavoro*, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all'obbligo di *assicurazione* ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1126 e successive modifiche e integrazioni, che subiscano *danni* in occasione di lavoro o di servizio.

**La garanzia non comprende le malattie professionali.**

**L'*Assicurazione* è efficace a condizione che, al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge.**

Tuttavia, l'*assicurazione* rimane valida qualora l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia, **non dovute a dolo o colpa grave dell'*Assicurato* o delle persone delle quali deve rispondere**.

L'*Assicurazione* R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa intraprese dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222/1984 e successive modifiche.

## Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

### Art. 3.2 Rischi esclusi dall'assicurazione

**L'*assicurazione* RCO non copre la Responsabilità civile dell'*Assicurato:***

**a) per le malattie professionali;**
**b) per i *danni* da detenzione o impiego di esplosivi;**
**c) per i *danni* verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;**
**d) per i *danni* derivanti, direttamente o indirettamente, da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;**
**e) per i *danni* derivanti, direttamente o indirettamente, da silice, amianto e relative fibre o polveri;**
**f) per i *danni* da generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);**
**g) dall'esposizione a "fumo passivo";**
**h) da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'*Assicurato*, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti;**
**i) da *danni* derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari *terrorismo*, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile).**

**L'*assicurazione* RCO non comprende inoltre:**

**j) gli importi che l'*Assicurato* o il *Contraente* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari).**
**k) qualsiasi *perdita cyber* a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. La presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un *atto cyber* o da un *incidente cyber* che comporti *lesioni fisiche* a terzi o danni materiali a *cose* di terzi;**
**l) qualsiasi perdita, *danno*, responsabilità, richiesta di *risarcimento*, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un *dato*, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale *dato*.**

### Art. 3.3 Scoperto o franchigia

**L'*assicurazione* opera con l'applicazione dello *scoperto* o della *franchigia*, indicato in *polizza*, per ciascuna persona infortunata.**

**Esempio di applicazione dello scoperto e della franchigia**

Si rinvia a quanto specificato nei box esplicativi inseriti all'art. "Scoperto o franchigia" della Copertura RCT per maggiori indicazioni circa natura ed effetti sull'*assicurazione* di scoperti e franchigie.

## Come posso personalizzare la copertura

### Garanzie aggiuntive

**Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo operanti solo se espressamente richiamate in polizza**

L'*assicurazione* è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, **operanti con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in *polizza*.**

**Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura, se non esplicitamente derogate.**

### Art. 4.1 Malattie professionali

A parziale deroga della lettera a) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCO, l'*assicurazione* è estesa al rischio delle malattie professionali, indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del *sinistro*, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali da consoli*dati* orientamenti della Giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione.

**L'*assicurazione* opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipula della *polizza* e siano conseguenza di fatti colposi, commessi dall'*Assicurato* o da persone delle quali deve rispondere, e commessi per la prima volta durante il *periodo di assicurazione*.**

Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di altra *polizza* sottoscritta con la *Compagnia*, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e con la stessa garanzia, **la data di effetto della *polizza* sostituita è considerata la data di effetto anche della presente garanzia**.

**La garanzia non opera:**

- **a) per quei *prestatori di lavoro* per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- **b) per i *prestatori di lavoro* per i quali l'obbligo di corrispondere il *premio* all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'*Assicurato*;**
- **c) per le malattie professionali conseguenti;**
  - **c.1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dell'*Assicurato*;**
  - **c.2) alla intenzionale mancata prevenzione dal *danno*, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere i fattori patogeni, da parte dell'*Assicurato*.**

  **La presente esclusione c) cessa di avere effetto per i *danni* verificatisi successivamente al momento in cui l'*Assicurato* intraprende azioni finalizzate a diminuire il *danno* e le conseguenze del *sinistro*, anche se non venga raggiunto lo scopo di tali azioni (salvo che le stesse siano state fatte inconsideratamente ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;**
- **d) per malattie derivanti, direttamente e indirettamente, da:**
  - **d.1) silice, amianto e relative fibre o polveri;**
  - **d.2) esposizione al "fumo passivo";**
  - **d.3) generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);**
  - **d.4) virus HIV,**
  - **d.5) organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;**
- **e) per le malattie riconducibili a pratiche di "mobbing" e "bossing"; azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'*Assicurato*, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestati attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti;**
- **f) per le malattie professionali che si manifestino dopo il numero di mesi indicati in polizza, dalla data di cessazione della garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro.**

In accordo con quanto disposto nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei *sinistri*, **l'*Assicurato* ha l'obbligo di denunciare senza ritardo la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fornire alla *Compagnia*, con la massima tempestività aggiornamenti sul relativo decorso, trasmettendo alla stessa la documentazione medica relativa al *sinistro* denunciato.**

**Il *Contraente/Assicurato* ha comunque l'obbligo di denunciare il *sinistro*, nei seguenti casi:**

- **a seguito di formale richiesta di *danni* all'*Assicurato*, da parte del lavoratore;**
- **in caso di pretese di *risarcimento* /rivalsa da parte dell'INAIL.**

L'*Assicurato* prende atto che **i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 del Codice Civile decorrono dalla data del *sinistro* per come sopra definita.**

**La *Compagnia* ha il diritto di accedere all'elenco, ai documenti e ai certificati medici relativi al *sinistro* al fine di avere contezza dello stato delle malattie in corso.**

**Il limite di *risarcimento* indicato in *polizza* rappresenta la massima esposizione della *Compagnia* anche per:**

- **più *danni*, anche se si sono manifestati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;**
- **più *danni* che si sono verificati in uno stesso *periodo di assicurazione*.**

## Come è prestata l'assicurazione

### Art. 4.2 Massimale - Corresponsabilità di più assicurati

**L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del *massimale* indicato in *polizza* per *sinistro* e anno assicurativo.**

**I limiti di *risarcimento* previsti dalle condizioni sempre operanti e dalle garanzie aggiuntive non s'intendono in aggiunta al *massimale*, ma sono una parte dello stesso.**

**Il *massimale* stabilito in *polizza* per il *danno* cui si riferisce la domanda di *risarcimento*, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.**

### Art. 4.3 Validità temporale

L'*assicurazione* R.C.O. vale per i *sinistri* accaduti durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, **purché denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto**.

### Art. 4.4 Estensione territoriale

L'*assicurazione* della Responsabilità Civile verso *prestatori di lavoro* vale per i sinistri avvenuti nel mondo intero.

### Art. 4.5 Assicurazioni obbligatorie

La presente *assicurazione* non è sostitutiva di eventuali *assicurazioni* obbligatorie per legge, ma opera in aggiunta ad esse.

### Art. 4.6 Fusione, trasformazione o alienazione del Contraente

*Il Contraente* stipula la presente *polizza* per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio coperti dalla *polizza*, salvo diverso accordo consensuale fra le parti.

**Il *Contraente* deve dare comunicazione alla *Compagnia* dei casi di:**

- **fusione o incorporazione dell'*Assicurato* con altro soggetto;**
- **trasformazione, cambiamento di denominazione o di ragione sociale;**
- **scioglimento o messa in liquidazione volontaria dell'*Assicurato*.**

**La *Compagnia* ha in tali casi facoltà di recedere dall'*assicurazione* entro 30 giorni dandone comunicazione al *Contraente*. Il tutto con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente capoverso.**

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, **al netto degli oneri fiscali**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora la *Compagnia* non receda dall'*assicurazione*:

- nel caso di fusione dell'*Assicurato* con altro soggetto, il contratto continua con la società incorporante o con quella che risulta dalla fusione;
- nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento dell'Assicurato o della sua messa in liquidazione, **il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione, al termine della quale cessa automaticamente**.

**In caso di alienazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di parte di *cose* cui si riferisce l'*assicurazione*, l'*Assicurato* deve informare la *Compagnia* e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa.** L'*assicurazione* continua a favore dell'acquirente per 30 giorni decorrenti da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine:

- **se l'acquirente non dichiara di voler subentrare nel contratto, l'*assicurazione* cessa automaticamente;**
- **se l'acquirente dichiara di voler subentrare nel contratto, la *Compagnia*, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.**

## Art. 4.7 Nuove acquisizioni

**Nel caso in cui nel corso dell'*assicurazione* venissero acquisite dall'*Assicurato* nuove società, il *Contraente* deve darne comunicazione alla *Compagnia* entro 90 giorni dalla data di acquisizione.**

Qualora l'attività svolta dalle nuove società acquisite sia affine a quella svolta dall'*Assicurato*, l'*assicurazione* è operante anche per tali società **a partire dal momento in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà**.

**Qualora l'attività svolta sia differente, la *Compagnia* si riserva il diritto di mantenere in copertura tali società alle condizioni in corso oppure di comunicare eventuali modifiche alle condizioni precedenti.**

# Copertura Responsabilità civile prodotti (R.C.P.)

## Cosa è assicurato

### Art. 4.8 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato*, **nel limite del *massimale* indicato in *polizza***, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della legge applicabile, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) per *danni* involontariamente cagionati a terzi da difetto dei *prodotti* assicurati in *polizza*, fabbricati, venduti, distribuiti o commercializzati dall'*Assicurato* stesso o suoi depositari, dopo la loro *messa in circolazione*, per:

- morte o lesioni personali
- distruzione, deterioramento e *danneggiamenti a cose*, diverse dai *prodotti* assicurati,

in conseguenza di un *fatto accidentale* verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'*assicurazione*.

È compresa la Responsabilità civile che deriva all'*Assicurato* per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

### Condizioni sempre operanti

L'*assicurazione* opera, **con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in *polizza*, sempre entro il *massimale* indicato in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.**

### Art. 4.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'*assicurazione* opera per i *danni* derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a *danno* indennizzabile ai sensi della presente Copertura R.C.P.**

## Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

### Art. 4.10 Qualifica di terzo

Sono considerati terzi, agli effetti della presente Copertura R.C.P., tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'*Assicurato* o dai suoi legali rappresentanti.

### Art. 4.11 Rischi esclusi dall'assicurazione

**L'*assicurazione* non comprende:**

**a) i *danni* conseguenti a violazioni volontarie di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei *prodotti* descritti in *polizza*, in vigore al momento della *messa in circolazione* degli stessi;**
**b) le spese di sostituzione e riparazione del *prodotto* difettoso o di sue parti, e l'importo pari al suo controvalore;**
**c) i *danni* da mancata rispondenza dei *prodotti* all'uso cui sono destinati,**
**d) i danneggiamenti di tipo estetico;**
**e) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di *prodotti*;**
**f) i *danni* derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'*Assicurato* e non direttamente derivategli dalla legge;**
**g) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del *danno*, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla *Compagnia*;**
**h) i *danni* che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici), nonché da produzione, detenzione o uso di sostanze radioattive;**
**i) i *danni* di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;**
**j) i *danni* che i *prodotti* assicurati, quali componenti fisicamente inscindibili di altri *prodotti*, provochino ad altro componente o al *prodotto* finito;**
**k) i *danni* a *cose* dovuti alla rimozione o al rimpiazzo del *prodotto* assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari");**
**l) i *danni* derivanti, direttamente o indirettamente, da *prodotti* contenenti piombo, silice, amianto e relative fibre o polveri, urea formaldeide, tabacco, glicolo propilenico, glicerolo vegetale, nicotina, acido perfluorooctansulfonico (PFOS), acido perfluorooctanoico (PFOA), e suo derivato perfluorottano d'ammonio (APFO, anche conosciuto come C8);**

m) i *danni* conseguenti all'utilizzo di additivi o conservanti che, all'atto della commercializzazione dei *prodotti* assicurati, non siano consentiti dalla legge nella preparazione e per la conservazione di *prodotti* alimentari o comunque dei quali sia riconosciuta la pericolosità per la salute pubblica dagli organi competenti a livello nazionale;
n) i *danni* materiali, *lesioni fisiche* o psichiche originati dalla generazione o emissione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze in genere da parte di qualsiasi dispositivo;
o) i *danni* cagionati da difetto di esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione o riparazione, eseguiti presso terzi e verificatisi dopo la loro esecuzione e la consegna del *prodotto*;
p) i *danni* provocati da:
   p.1) *prodotti* anticoncezionali, RU 486 e altri abortofacenti, emoderivati, e *prodotti* per la terapia e diagnosi dell'AIDS;
   p.2) DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloramfenicolo e da innesti o implantologie di *prodotti* contenenti silicone;
   p.3) vaccini nonché "BSE", TSE (Transmissible Spongiform Encephalopathy), Malattia di Creutzfeldt-Jacob e sindromi correlate;
   p.4) Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.);
   p.5) sostanze o ingredienti non conformi a norme e leggi;
q) *richieste di risarcimento* dovute a lesioni personali derivanti da o in relazione a qualsiasi condizione, direttamente o indirettamente causata, indotta o derivante da:
   q.1) virus dell'immunodeficienza acquisita (HIV);
   q.2) complessi correlati all'AIDS (ARC);
   q.3) sindrome dell'immunodeficienza acquisita;
   q.4) qualsiasi complesso virale o sindrome che è correlato a quanto precede;
   q.5) qualsiasi altra malattia ematica o infezione o mutazione, derivazione o variazione della stessa che deriva dalla produzione o dalla fornitura di sangue o *prodotti* del sangue.

Per sangue o derivati del sangue si intendono le preparazioni di sangue, siero, plasma, *prodotti* cellulari e sangue intero nella misura in cui derivano dal sangue umano e sono destinati all'uso come farmaco;

r) i danni derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra (ciò anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile);
s) i danni derivanti da *prodotti* o impianti che utilizzano o contengono batterie al litio, sistemi di ricarica o gestione delle stesse;
t) gli importi che l'Assicurato o il Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari).

Sono inoltre esclusi i *danni* provocati da:

u) *prodotti* destinati al settore aeronautico ed aerospaziale;
v) *prodotti* destinati ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
w) caschi;
x) armi ed esplosivi, compresi fuochi d'artificio, in genere;
y) fertilizzanti, pesticidi, insetticidi e mangimi animali;
z) veicoli a motore e loro parti e componenti.

Relativamente al rischio derivante dalla esportazione negli USA/Canada si intendono infine esclusi i rischi correlati a:

aa) *prodotti* chimici;
bb) composti ottenuti da processi petrolchimici;
cc) *prodotti* farmaceutici;
dd) cosmetici;
ee) apparecchi medicali o biomedicali;
ff) RC inquinamento.

L'*assicurazione* RCP non comprende infine:

gg) gli importi che l'*Assicurato* o il *Contraente* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende o a carattere sanzionatorio e comunque non risarcitorio (a titolo esemplificativo: danni punitivi o esemplari).
hh) qualsiasi *perdita cyber* a prescindere da qualsiasi sia la causa o evento che la abbia determinata. La presente esclusione non si applica per le perdite derivanti da un *atto cyber* o da un *incidente cyber* che comporti *lesioni fisiche* a terzi o danni materiali a *cose* di terzi;
ii) qualsiasi perdita, *danno*, responsabilità, richiesta di *risarcimento*, costo o spesa, direttamente o indirettamente derivante da, cui abbia contribuito, o in relazione a perdita d'uso, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di un *dato*, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tale *dato*.

## Art. 4.12 Scoperto o Franchigia

L'*assicurazione* opera con l'applicazione dello *scoperto* o della *franchigia*, indicato in *polizza*, anche in deroga a *franchigie* minori previste dalle singole condizioni sempre operanti.
Qualora tali condizioni prevedano *franchigie* di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

<u>Esempio di applicazione dello scoperto e della franchigia</u>

Si rinvia a quanto specificato nei box esplicativi inseriti all'art. "Scoperto o franchigia" della Copertura RCT per maggiori indicazioni circa natura ed effetti sull'*assicurazione* di scoperti e franchigie.

# Come posso personalizzare la copertura

## Garanzie aggiuntive

**Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo operanti solo se espressamente richiamate in polizza.**

L'*assicurazione* è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, **operanti con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in *polizza*.**

**Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente copertura, se non esplicitamente derogate.**

### Art. 4.13 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

Ad integrazione della Condizione sempre operante "Danni da interruzioni o sospensioni di attività", l'*assicurazione* è estesa sino alla concorrenza del limite indicato in *polizza*.

### Art. 4.14 Danni al prodotto finito

A parziale deroga della lettera j) dell'art. "Rischi esclusi dall'*assicurazione*" della presente Copertura RCP, l'*assicurazione* comprende i *danni* materiali che i *prodotti* assicurati, quali componenti di altri *prodotti*, provochino ad altro componente o al *prodotto* finito.

**La presente garanzia opera a condizione che:**

- **il costo per la rimozione del *prodotto* da altro componente o dal *prodotto* finito sia superiore al costo dell'altro componente o del *prodotto* finito stesso;**
- **la rimozione del *prodotto* da altro componente o dal *prodotto* finito provochi un *danno* materiale all'altro componente o al *prodotto* finito.**

**Sono comunque esclusi i *danni a cose* dovuti alla rimozione o al rimpiazzo del *prodotto* assicurato dopo la sua installazione (cosiddetti "danni necessari").**

# Come è prestata l'assicurazione

### Art. 4.15 Massimale

**L'*assicurazione* è prestata sino a concorrenza del *massimale* indicato in *polizza*.**
**Tale *massimale* rappresenta il massimo esborso della *Compagnia*:**

- **per ciascun *sinistro*;**
- **per più *sinistri* avvenuti in uno stesso periodo annuo di *assicurazione* o, per le polizze di durata inferiore all'anno, per più *sinistri* avvenuti nell'intero *periodo di assicurazione*;**
- **per *sinistri in serie*.**

**I limiti di *risarcimento* previsti dalle condizioni sempre operanti e dalle garanzie aggiuntive non s'intendono in aggiunta al *massimale*, ma sono una parte dello stesso.**

### Art. 4.16 Validità temporale e condizione di validità

L'*assicurazione* opera per le richieste di *risarcimento* presentate all'*Assicurato* per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione*, indipendentemente dalla data di fabbricazione o di consegna dei *prodotti*.

Qualora la presente *polizza* sia emessa in sostituzione di altra *polizza* sottoscritta con la *Compagnia*, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e con la stessa garanzia, **la data di effetto della *polizza* sostituita è considerata la data di effetto anche della presente garanzia**.

**La garanzia non opera se, al momento della stipula, il *Contraente* sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di *risarcimento* indennizzabili a termini della presente Copertura RCP. Tali fatti vanno dichiarati alla *Compagnia* ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal precedente art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Norme comuni.**

Le richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anche se presentate in tempi successivi e dopo la cessazione dell'*assicurazione*, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel periodo di efficacia dell'*assicurazione*.

## Art. 4.17 Estensione territoriale

L'*assicurazione* vale per i *prodotti messi in circolazione* nei territori di qualsiasi Paese, **esclusi USA e Canada**, e per *danni* ovunque avvenuti.

## Art. 4.18 Fusione, trasformazione o alienazione del Contraente

Il *Contraente* stipula la presente *polizza* per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stata assegnata l'azienda o parte degli elementi di rischio coperti dalla *polizza*, salvo diverso accordo consensuale fra le parti.

**Il *Contraente* deve dare comunicazione alla *Compagnia* dei casi di:**

- **fusione o incorporazione dell'*Assicurato* con altro soggetto;**
- **trasformazione, cambiamento di denominazione o di ragione sociale;**
- **scioglimento o messa in liquidazione volontaria dell'*Assicurato*.**

**La *Compagnia* ha in tali casi facoltà di recedere dall'*assicurazione* entro 30 giorni dandone comunicazione al *Contraente*. Il tutto con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente capoverso.**

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, **al netto degli oneri fiscali**, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Qualora la *Compagnia* non receda dall'*assicurazione*:

- nel caso di fusione dell'*Assicurato* con altro soggetto, il contratto continua con la società incorporante o con quella che risulta dalla fusione;
- nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale;
- nei casi di scioglimento dell'Assicurato o della sua messa in liquidazione, **il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione, al termine della quale cessa automaticamente**.

**In caso di alienazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* o di parte di *cose* cui si riferisce l'*assicurazione*, l'*Assicurato* deve informare la *Compagnia* e comunicare all'acquirente l'esistenza della copertura assicurativa.**

L'*assicurazione* continua a favore dell'acquirente per 30 giorni decorrenti da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine:

- **se l'acquirente non dichiara di voler subentrare nel contratto, l'*assicurazione* cessa automaticamente;**
- **se l'acquirente dichiara di voler subentrare nel contratto, la *Compagnia*, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.**

## Art. 4.19 Nuove acquisizioni

**Nel caso in cui nel corso dell'*assicurazione* venissero acquisite dall'*Assicurato* nuove società, il *Contraente* deve darne comunicazione alla *Compagnia* entro 90 giorni dalla data di acquisizione.**
Qualora l'attività svolta dalle nuove società acquisite sia affine a quella svolta dall'*Assicurato*, l'*assicurazione* è operante anche per tali società **a partire dal momento in cui avviene il perfezionamento del passaggio di proprietà.**

**Qualora l'attività svolta sia differente, la *Compagnia* si riserva il diritto di mantenere in copertura tali società alle condizioni in corso oppure di comunicare eventuali modifiche alle condizioni precedenti.**

# Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

## Norme relative alla copertura Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
## Norme relative alla copertura Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
## Norme relative alla copertura Responsabilità civile prodotti (R.C.P.)

### Art. 5.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di *sinistro*, **il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:**

a) **comunicare per iscritto all'*intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia*, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del *sinistro*;**
b) **anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione e-mail diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia*, in caso di lesione grave o gravissima ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;**
c) **immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la *Compagnia* ha facoltà di assumere la gestione della lite e la difesa dell'*Assicurato*;**
d) **in caso di *assicurazione* presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.**

Agli effetti dell'*assicurazione* di Responsabilità civile verso i *prestatori di lavoro* (R.C.O.), **il *Contraente* o l'*Assicurato* deve denunciare soltanto:**

- **i *sinistri* per i quali ha luogo l'inchiesta o un'ispezione da parte delle autorità competenti a norma della legge infortuni;**
- **i *sinistri* mortali o riguardanti lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale;**
- **i *sinistri* per i quali ha ricevuto una richiesta di *risarcimento*.**

**Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve inoltre:**

e) **astenersi da ammettere responsabilità, concordare l'entità del *danno* o sostenere spese senza il preventivo consenso scritto della *Compagnia*;**
f) **astenersi dall'incaricare legali o periti senza la preventiva approvazione della *Compagnia*;**
g) **astenersi dal pregiudicare la posizione della *Compagnia* o i diritti di rivalsa o surrogazione della stessa;**
h) **mettere a disposizione registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai professionisti dalla stessa incaricati.**

**L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.**

**Qualora risulti che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.**

### Art. 5.2 Gestione delle vertenze e spese di difesa

**La *Compagnia* può assumere, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile, penale e amministrativa, avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'*Assicurato* stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici.**

**La *Compagnia* assume la gestione delle vertenze se e fino a quando ne ha interesse.**

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, **entro il limite di un importo pari ad un quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il *danno* cui si riferisce la domanda.**
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite fra la *Compagnia* e l'*Assicurato*, in proporzione del rispettivo interesse ai sensi di quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile.

**La *Compagnia* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

**L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le Leggi lo prevedano o la *Compagnia* lo richieda. La *Compagnia* ha il diritto di rivalersi sull'*Assicurato* del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.**

**L'*Assicurato*, dietro preventivo consenso scritto della *Compagnia*, può arrivare ad una definizione bonaria del *sinistro* mediante una transazione.**

La transazione è raccomandata dalla *Compagnia* se l'importo risulta proporzionato e adeguato considerando tutte le circostanze, nonché considerando il possibile esito del procedimento giudiziale o arbitrale, instaurato o instaurando. Qualora l'*Assicurato* rifiuti di acconsentire a una transazione raccomandata dalla *Compagnia* e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali, **l'obbligo risarcitorio della**

***Compagnia* non può eccedere il limite dell'importo raccomandato, incluse le spese maturate fino alla data del rifiuto**. Qualora all'esito di vertenza giudiziale l'*Assicurato* risultasse vincitore, la *Compagnia* rimborsa all'*Assicurato* le spese legali sostenute da quest'ultimo.

### Art. 5.3 Assicurazione parziale e tolleranza

Se, al momento del *sinistro*, risulta che il valore del parametro utilizzato per il calcolo del *premio* eccede il valore dichiarato in *polizza*, la *Compagnia* **risponde del *danno* in proporzione al rapporto tra il valore del parametro dichiarato e il valore del parametro risultante al momento del *sinistro*.**
Qualora il *fatturato* del *Contraente* sia inferiore ad Euro 5.000.000, tuttavia, la *Compagnia* rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, se l'eccedenza riscontrata al momento del *sinistro* risulta non superiore al 10%. **Qualora tale limite venga oltrepassato, si applica la proporzionale senza tener conto della tolleranza sopra prevista**.

### Art. 5.4 Responsabilità solidale

**Nel caso di responsabilità solidale, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la sola quota di *danno* direttamente e personalmente imputabile all'*Assicurato*, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre imprese e persone.**

### Art. 5.5 Limite massimo di risarcimento

**Per ciascun *sinistro*, la *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore del *massimale* assicurato, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.**

### Art. 5.6 Pagamento del risarcimento

Verificate l'operatività dell'*assicurazione* e la responsabilità dell'*Assicurato*, e quantificato il *danno* risarcibile, la *Compagnia* si impegna a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza firmati.

### Art. 5.7 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio assicurato in *polizza* siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, **il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore il *risarcimento* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del *danno*.**

# Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
  Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
  Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
  Via Cesarea 12, 16121 Genova
  Tel. 02 92885700
  Fax. 02 92885749
  Email: servizio.clienti@revoinsurance.com
  PEC: revo@pec.revoinsurance.com
  Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
  PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com